



PROVINCIA DI POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA

Ufficio “Cultura e funzioni delegate”

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
CON ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA
DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ
RESIDENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART.1 DEFINIZIONI E NORME APPLICABILI

Nel presente capitolato, i seguenti termini sono utilizzati col significato che si riporta:

stazione appaltante: la Provincia di Potenza, con sede in Potenza alla piazza Mario Pagano n.1;

servizio: il servizio pubblico di trasporto scolastico con accompagnamento e sorveglianza degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, come definito dal presente capitolato;

affidatario: l'operatore economico il quale, all'esito dell'indagine di mercato svolta dalla stazione appaltante, ha dimostrato di poter svolgere il servizio alle migliori condizioni economiche e ha sottoscritto regolare contratto che regola i rapporti con la stessa stazione appaltante;

utenti: gli studenti residenti nel territorio provinciale con disabilità fisiche o sensoriali anche gravi, che frequentano le scuole secondarie d'istruzione superiore;

veicoli: autobus, scuolabus o altri automezzi con caratteristiche specificate dal presente capitolato, nonché conformi al D.M. 31.1.1997 - *“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”*, alla Circolare del Ministero dei trasporti n.23 in data 1.3.1997, al Codice della strada, ai DD.MM. 18.4.1977, 13.1.2004 e 1.4.2010 e a tutte le disposizioni normative e prescrizioni tecniche anche eventualmente sopravvenute durante l’espletamento del servizio.

Più in generale, il servizio è affidato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti fonti:

- Legge n.218/2003 e Regolamento CE n.1071 del 21.10.2009 sulle norme per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada;
- Legge regionale Basilicata del 27 luglio 1998 n. 22 - Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19-11-1997, n. 422;
- Legge regionale 15 giugno 2006, n.7 - Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- Direttiva n.2001/85/CE del 20.11.2001 relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”*;
- D.M. 31.1.1997 *“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”*;
- D.M. 1.4.2010 *“Caratteristiche costruttive degli scuolabus”*;
- L.R. 4 dicembre 2018, n.50 - Diritto allo studio e sostegno all’apprendimento permanente nel corso della vita attiva;
- D.M. n.448 del 20.12.1991 - Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea;
- D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici;

L’affidatario è tenuto a osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all’affidamento del servizio, che è considerato ‘di pubblica utilità, per cui non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

Il servizio deve altresì considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art.1 della Legge n.146/90 *“Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”*, ragion per cui l’affidatario deve rispettare quanto previsto in materia di sciopero.

Il servizio è da considerarsi a ogni effetto *“servizio pubblico”*, per cui l’affidatario deve rispettare il D.P.C.M. 27.1.1994 - *“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”*.

ART.2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nel fornire trasporto scolastico agli utenti, con l’impiego di veicoli e di personale messi a disposizione dall’affidatario, conformemente al calendario scolastico e in modo che siano rigorosamente rispettati gli orari d’inizio e di termine delle attività didattiche ed extra-didattiche, nonché quelli riferiti ad altre attività comunque connesse alla frequentazione scolastica e al benessere psicofisico degli utenti stessi, secondo quanto appresso specificato.

Oltre al trasporto degli utenti dalle soglie delle loro abitazioni a quelle delle sedi di destinazione (e viceversa), il servizio deve sempre intendersi come comprensivo dell’assistenza e della sorveglianza durante il trasporto stesso e nel compimento delle operazioni di salita e di discesa dai veicoli.

Dette attività, integranti e caratterizzanti il servizio e da svolgersi a cura di persone munite d'ideale qualifica professionale e attitudine, comprendono, fra l'altro:

- l'allacciamento delle cinture di sicurezza;
- l'alloggiamento nei sistemi di ritenuta;
- il ripiegamento, la collaborazione del posizionamento e l'ancoraggio delle carrozzine;
- l'accompagnamento al posto prestabilito, anche eventualmente posto all'interno delle strutture;
- l'attesa dell'arrivo di familiari e di personale scolastico cui affidare gli utenti;
- l'intervento che si renda improvvisamente necessario per assicurare l'incolumità degli utenti;
- ogni altra operazione eventualmente occorrente per garantire il benessere e risolvere problemi funzionali riconducibili alla mancata autosufficienza degli utenti.

Se, per qualsiasi motivo, all'arrivo presso le sedi di destinazione, l'apertura dei plessi scolastici dovesse subire ritardi, l'affidatario è tenuto trattenere gli utenti sul veicolo e attendere.

Il servizio dev'essere svolto secondo quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza degli utenti e di tutte le persone.

In particolare, in prossimità dei plessi scolastici, deve sempre essere tenuta una velocità 'a passo d'uomo', o comunque tale da garantire la sicurezza di tutti.

Per la salita e la discesa degli utenti devono utilizzarsi gli spazi appositi individuati dalle Scuole.

ART.3 - ZONA TERRITORIALE

Il servizio è prestato nell'ambito territoriale e a beneficio delle Scuole indicate nella lettera d'invito con cui è stata avviata all'indagine di mercato espletata dalla stazione appaltante.

Attraverso negoziazioni specifiche nei limiti della variabilità consentita dei contratti, previa disponibilità dell'affidatario, ulteriori servizi per singoli o gruppi di utenti possono essere attivati per il trasporto e l'accompagnamento presso scuole con sedi nelle città già indicate nella lettera d'invito, nonché presso quelle che si trovano nei pressi dell'area di riferimento.

In generale, i servizi attivabili, in base alla vicinanza del servizio già affidato, possono riguardare le sedi scolastiche presenti nei territori dei comuni di Corleto Perticara, Genzano di Lucania, Latronico, Lavello, Lauria, Laurenzana, Maratea, Marsico Nuovo, Muro Lucano, Palazzo San Gervasio, Picerno, Rotonda, Tramutola, Viggiano e Viggianello, mentre gli studenti possono provenire da ogni città del territorio provinciale o anche al di fuori di esso, atteso che il servizio, prescritto dall'art.13, co.3, della Legge n.104/1992 e dall'art.139, co.1, lett. c), del D.Lgs. n.112/1998, è svolto dalla Provincia di Potenza a beneficio di tutti i cittadini residenti in attuazione di specifica delega assegnata dalla Regione Basilicata, secondo le linee d'indirizzo approvate con D.G.R. n.99/2017 e D.G.R. n.287/2017, al cui rispetto l'affidatario è assoggettato.

Il trasporto può essere effettuato simultaneamente per più utenti anche provenienti da luoghi diversi, in modo da ottimizzare l'impiego dei veicoli e rispettare gli orari, mentre le prestazioni di accompagnamento e di sorveglianza devono essere svolte distintamente nei confronti di ciascuno, per tutti i giorni di espletamento del servizio (di norma n.6 giorni non festivi per settimana, indicativamente nel periodo settembre-giugno, in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario didattico delle scuole del territorio o scaturenti da modifiche apportate durante l'anno scolastico).

ART. 4 - CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Il numero di utenti che usufruiscono del servizio, ipotizzato dalla stazione appaltante sulla base delle informazioni sinora comunicate dalle Scuole, può subire variazioni in termini complessivi e per singoli giorni in relazione a specifici bisogni degli utenti stessi, nonché a fenomeni di abbandono scolastico, a modifiche e/o sospensioni dei programmi didattici, all'insorgenza di necessità terapeutiche e ad altra qualsivoglia ragione.

Pertanto, le cifre indicate nella lettera d'invito e riferite agli utenti e alle giornate di servizio, devono considerarsi presuntive, poiché nessun obbligo ha la stazione appaltante di realizzare integralmente il servizio e di mantenerlo costante nel tempo.

ART.5 - GRATUITÀ DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio, totalmente gratuito per l'utenza e rivolto agli studenti indicati dagli stessi Istituti d'istruzione (che provvedono alla verifica dell'effettiva titolarità ad accedervi), è affidato per l'anno scolastico 2026-2027 ed è svolto secondo il calendario fissato dagli Organi competenti, che ha durata presumibile pari a n.200 giorni.

Al termine del periodo contrattuale, l'appalto scade senza bisogno di disdetta o preavviso.

ART.6 - SERVIZIO ORDINARIO, OCCASIONALE E EVENTUALE

Salvo variazioni di orari di entrata e di uscita eventualmente apportate durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici, determinate dall'attuale situazione emergenziale o anche da manifestazioni, scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale scolastico o altre circostanze segnalate dall'Istituzione scolastica, il servizio consiste nel trasporto con accompagnatore di studenti con disabilità, anche gravi, per consentire loro di raggiungere:

- ordinariamente le scuole di rispettiva appartenenza (con cadenza quotidiana), affinché prendano parte alle lezioni ordinarie e, al termine delle stesse, facciano ritorno alle proprie case;
- occasionalmente gli stessi stabili scolastici o luoghi diversi per la partecipazione ad attività didattiche ed extra-didattiche organizzate dalle Scuole anche al di fuori delle proprie sedi, quali posti stabiliti per la partenza per gite d'istruzione o stage, ovvero contenitori ove si tengono spettacoli, convegni e altri tipi di manifestazioni;
- eventualmente i centri fisioterapici, qualora vi siano terapie da effettuare durante l'orario di lezione, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del dirigente scolastico.

Per ogni tragitto, gli utenti sono prelevati nei pressi del portone dell'abitazione indicata dalla famiglia, dove, con l'ausilio degli stessi familiari, sono affidati all'accompagnatore; ugualmente deve avvenire per il ri-accompagnamento a casa, con salita degli utenti presso i plessi scolastici di appartenenza e il percorso da effettuarsi a ritroso, con discesa presso le abitazioni.

Si ribadisce che il servizio dev'essere effettuato tutti i giorni in cui si svolgono le lezioni, con adattamento degli orari di partenza e di passaggio dei veicoli agli orari di inizio e fine delle attività didattiche fissate nei vari istituti, nonché, al di fuori della consueta fascia oraria, per le altre attività didattico-culturali organizzate dalla Scuola.

L'affidatario deve garantire l'utilizzo di veicoli idonei per caratteristiche tecniche al numero dei soggetti da trasportare e alle tipologie di disabilità di cui essi sono portatori, che devono essere mantenuti in costante condizione di efficienza, sicurezza e igienicità.

Alla guida di ciascun veicolo dev'essere adibito un conducente in possesso della prescritta patente di guida, nonché della carta di qualificazione del conducente, quale abilitazione di guida professionale per il trasporto di persone su strada, prescritta per la conduzione del mezzo assegnato.

Il conducente risponde di tutte le situazioni che mettano a rischio l'incolumità degli utenti che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese le attività di salita e discesa dal veicolo.

La vigilanza sugli utenti dev'essere esercitata dal momento del prelevamento sino a quando, giunti a destinazione, essi siano affidati al personale della scuola o ai familiari, ragion per cui il conducente non può limitarsi a lasciarli davanti alle scuole o alle case, ma deve trattenerli sul veicolo e sorvegliarli, nonché affidarli, se necessario, a rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Il personale addetto alla guida degli automezzi dev'essere in numero uguale almeno a quello dei mezzi utilizzati, oltre a una riserva che sostituisca all'occorrenza l'autista assente, mentre su ogni veicolo sono presenti uno o più accompagnatori, in base al numero e alle esigenze degli utenti, con il compito di aiutare gli stessi nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo di trasporto, di allacciare le cinture di sicurezza, di posizione e ancorare le carrozzine e, all'arrivo a scuola e a casa, di accompagnare e affidare ogni singolo utente rispettivamente al personale scolastico e al familiare.

Durante l'effettuazione del servizio, tutto il personale deve:

- essere munito di tesserino di riconoscimento con indicazione del nome, del cognome e della ditta;
- tenere un contegno corretto e dignitoso;
- astenersi dal fumare sui veicoli anche in assenza degli utenti;
- consegnare immediatamente alla stazione appaltante ogni oggetto rinvenuti sugli automezzi;
- segnalare con immediatezza al Responsabile della Scuola eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio in relazione a un dato utente;
- non prendere ordini da soggetti diversi dai referenti della stazione appaltante e delle Scuole, salvo non si tratti di disposizioni impartite dalle Forze dell'Ordine per ragioni di sicurezza pubblica.

La gestione del personale (autisti e accompagnatori), in numero necessario per l'espletamento ottimale del servizio, è a totale carico e responsabilità dell'affidatario, che deve retribuirlo nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di settore.

L'affidatario deve assicurare la disponibilità di un numero sufficiente di personale per il regolare espletamento del servizio, garantendo altresì un servizio di reperibilità mediante telefono, posta elettronica e telefax nei giorni feriali e nella fascia oraria 7:30 - 15:30, per ricevere comunicazioni da parte della stazione appaltante, delle Scuole e delle famiglie degli utenti.

Per tale prestazione e, in generale, per l'organizzazione del servizio, l'affidatario indica un proprio referente, che costituisce la figura di riferimento per l'interlocuzione con la Provincia di Potenza, con i Responsabili delle Scuole e, in modo diretto, con gli studenti beneficiari e le loro famiglie.

L'affidatario deve informare tempestivamente la stazione appaltante di eventuali inconvenienti o incidenti che si dovessero verificare durante l'effettuazione del servizio o di qualsiasi altro fatto che abbia coinvolto i veicoli, gli utenti o altri soggetti, per consentire di adottare i provvedimenti conseguenti che si rendessero eventualmente necessari, nonché per decidere sull'interruzione o variazione del servizio.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o altri casi di forza maggiore, devono essere effettuate le necessarie deviazioni dei percorsi prestabiliti e garantito l'espletamento del servizio.

In caso di controversie con gli utenti, le loro famiglie, il personale delle Scuole o altri soggetti, l'affidatario deve darne immediata e circostanziata comunicazione alla stazione appaltante, che coincide col soggetto deputato alla loro risoluzione.

ART.7 - PIANO ORGANIZZATIVO DI DETTAGLIO

L'affidatario è tenuto a dichiarare, prima dell'avvio del servizio, di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi, della viabilità, delle modalità di esecuzione, nonché di tutte le condizioni generali e particolari del servizio stesso e di poterlo svolgere correttamente in ogni sua parte.

Il servizio si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto scolastico ed extrascolastico, nonché dei vincoli e delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato e delle eventuali indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Prima della stipula del contratto e, in caso di consegna in via d'urgenza, contestualmente alla sottoscrizione del relativo verbale, l'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante il proprio Piano organizzativo di dettaglio (d'ora innanzi denominato soltanto "*Piano*"), composto da prospetti riportanti precise indicazioni dei tragitti, delle durate dei percorsi e delle soste, dei nominativi e dei dati identificativi di autisti e accompagnatori, dell'elenco e delle targhe dei veicoli da impiegare, nonché dei recapiti telefonici, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefax messi a disposizione per la citata reperibilità.

Nel suddetto Piano devono precisarsi i tragitti seguiti da ciascun veicolo, nonché dimostrarsi inequivocabilmente che si sia pervenuti all'ottimizzazione del servizio rispettando le seguenti irrinunciabili condizioni:

- il tempo massimo di permanenza degli utenti all'interno dei veicoli (risultante dalla somma delle durate relative a viaggi, salita e discesa degli utenti e soste intermedie) sia contenuto entro il limite massimo di quaranta minuti;
- deve garantirsi l'arrivo degli utenti a scuola in tempo utile per l'inizio delle lezioni, e comunque non oltre dieci minuti prima dell'inizio delle stesse;
- siano state rispettate le prescrizioni stabilite in termini di distanziamento interpersonale e di riduzione della capienza degli automezzi, in dipendenza delle disposizioni emanate per l'emergenza sanitaria e/o per altre circostanze;
- non si sia assolutamente previsto il trasbordo di utenti da un veicolo a un altro durante il viaggio per il raggiungimento della loro destinazione.

L'affidatario è tenuto a calcolare e indicare, all'interno del Piano, la somma delle distanze percorse da tutti i veicoli adibiti al servizio, al netto di quelle percorse per il raggiungimento dei punti di partenza e per il rientro nelle autorimesse o nelle aree aziendali di stazionamento, per singolo giorno e per l'intera durata ipotizzata (pari a n.200 giornate) per il servizio stesso.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il piano di trasporti dev'essere aggiornato ogni qualvolta si renda necessario apportare variazioni - di carattere non transitorio - agli orari di entrata e di uscita dalle Scuole, al numero di utenti, ai punti di partenza e ai luoghi di destinazione, nonché a causa dell'emergenza sanitaria o per il sopraggiungere di prescrizioni derivanti da norme o regolamenti.

Prima dell'avvio del servizio, la stazione appaltante comunica all'affidatario, con la dovuta riservatezza, i nominativi degli utenti e le corrispondenti sedi scolastiche, informazioni che, unitamente a quelle acquisibili durante la durata del contratto, sono sottoposte alla disciplina del trattamento dei dati personali e della protezione della riservatezza regolamentate dalla legge.

ART.8 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Il servizio dev'essere effettuato con veicoli di cui l'affidatario dimostri di avere piena e continua disponibilità, a qualsivoglia titolo purché giuridicamente valido, che siano idonei, attrezzati e omologati per il trasporto delle persone con disabilità, secondo quanto disposto dalle norme.

In particolare, i veicoli utilizzati devono:

- essere rispondenti ai requisiti individuati dall'art.1 del D.M. 31.1.1997 e a quanto contenuto nella Circolare del Ministero dei Trasporti n.23 in data 11.3.1997 (in particolare ai punti 1 - veicoli da adibire al trasporto scolastico e 2 - utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico);
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art.75 del D.Lgs. n.285/92 "*Codice della Strada*", essere immatricolati presso la motorizzazione civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art.180 del Codice stesso;
- essere coperti da polizza assicurativa RCA e da integrativa assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli stessi, secondo quanto disposto dall'art.122 del D.L. n.205/2009 "*Codice delle Assicurazioni*";
- essere in regola con le revisioni, generali e annuali, previste dall'art.80 del D.Lgs. n.285/92.

I veicoli da utilizzare per l'espletamento del servizio devono essere muniti di:

- porta laterale di accesso e discesa con accorgimenti atti ad agevolare l'uso alle persone con disabilità motoria (corrimani, gradini bassi antiscivolo, maniglie di sostegno, ecc.);
- sedili anatomici reclinabili e con poggiatesta disposti singolarmente, orientati nel senso di marcia, imbottiti e muniti di braccioli mobili, dotati di divaricatori asportabili e provvisti di efficienti cinture di sicurezza idonee a trattenere giovani di età da 14 a 20 anni;
- corridoio praticabile atto a consentire l'assistenza agli utenti e, per i veicoli con utenti in carrozzina, pedana o altro sistema di sollevamento e sistema di ancoraggio a bordo;
- impianto di climatizzazione atto a garantire condizioni confortevoli, carrozzeria ben curata nella profilatura, nelle guarnizioni e nella tappezzeria e filtri per evitare che nell'abitacolo accedano agenti atmosferici, polveri e fumi di scarico.

Della regolarità, dell'idoneità e dell'efficienza dei veicoli l'affidatario è costituito garante, per tutti gli aspetti ed effetti civili e penali, nei confronti della stazione appaltante e degli utenti.

L'affidatario deve provvedere all'immediata sostituzione di veicoli in avaria o malfunzionanti, con altri dello stesso tipo di quelli indicati nel Piano, omologati e in stato di perfetta efficienza, trasmettendo tempestivamente la relativa documentazione presso la stazione appaltante, che non assume obblighi, né sostiene oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo di contratto.

Nel caso in cui, per guasto a un veicolo, incidente, malessere dell'autista o qualsiasi altro fatto, s'interrompe lo svolgimento del servizio, l'affidatario è tenuto ad intervenire con mezzi e personale di riserva in modo da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati

Rispetto a veicoli divenuti indisponibili, è fatto obbligo dell'affidatario di fornire mezzi di riserva, in perfetto stato e con caratteristiche equivalenti a quelli sostituiti, in modo da garantire che il servizio si svolga senza interruzione di continuità durante il periodo di vigenza del contratto.

Il servizio può essere sospeso in concomitanza di eventi particolari e imprevisi (consultazioni elettorali, luttii nazionali, chiusura delle scuole, assemblee sindacali, ecc.), dei quali l'affidatario è informato con comunicazione della Scuola interessata entro ventiquattro ore antecedenti l'inizio giornaliero del servizio stesso.

In caso di sciopero o di assemblee sindacali nei vari plessi scolastici che comportino una sospensione totale o parziale delle lezioni, gli orari del servizio o l'effettuazione di uscite didattiche possono subire variazioni, che le Scuole comunicano all'affidatario con anticipo di n.24 ore.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'affidatario di esibire la documentazione comprovante il pagamento dei premi assicurativi, l'effettuazione della revisione e l'assolvimento di ogni altro onere prescritto dalla normativa in relazione ai veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio.

Ogni veicolo dev'essere quotidianamente sanificato e sottoposto ad accurata pulizia giornaliera.

L'utilizzo di veicoli in numero inferiore o di caratteristiche difformi rispetto a quelli indicati nel Piano costituisce grave infrazione al contratto.

Su ogni veicolo, durante lo svolgimento del servizio, possono salire solo ed esclusivamente gli utenti indicati nel Piano.

Art.9 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Oltre a quanto indicato negli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del servizio che non risultino espressamente a carico della stazione appaltante, nonché le eventuali obbligazioni eventualmente derivanti dall'organizzazione del servizio in relazione al Piano.

In particolare, sono a carico dell'Aggiudicatario:

- le spese relative alla gestione dei veicoli, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le riparazioni, il carburante, l'olio, gli pneumatici, ecc.;

- le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio, come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi e previdenziali, gli oneri connessi col rispetto della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le imposte, le tasse, le assicurazioni, i pedaggi e ogni altra spesa di gestione derivante dall'affidamento del servizio;
- il rischio di gestione del servizio, che è assunto completamente e incondizionatamente;
- l'applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse faccia parte o receda il personale dipendente.

L'affidatario è unico responsabile, penalmente e civilmente, verso la stazione appaltante e verso terzi, dei danni, di qualsiasi natura, arrecati durante l'esecuzione del servizio per colpa o negligenza del personale, o anche solo come semplice conseguenza dell'espletamento del servizio stesso.

L'affidatario è altresì responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che siano emanate nel periodo contrattuale, aventi attinenza col servizio.

La stazione appaltante è sollevata e indenne da danni diretti e indiretti causati dai dipendenti e dai veicoli dell'affidatario, nonché derivanti dai comportamenti degli utenti o che scaturiscano per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività connessa al servizio.

L'affidatario risponde interamente dei difetti dei veicoli impiegati, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare, per cui la stazione appaltante è esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata con riferimento al servizio.

Art.10 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E COSTO PARAMETRICO

Il corrispettivo riconoscibile per il servizio ordinario corrisponde all'importo ricavato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede d'indagine di mercato, che l'affidatario ha proposto tenendo conto dell'ottimizzazione raggiungibile in base ai veicoli di cui dispone, ai percorsi individuabili e al personale da impiegare.

A tal riguardo si specifica che, ai sensi dell'art.41, co.14, del d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera sono stimati in ragione del 45%.

L'importo di contratto, pertanto, è quello dedotto dall'offerta dell'affidatario, che esso ha determinato tenendo conto dell'organizzazione con cui è in grado di svolgere il servizio, in base ai veicoli, alla distanza delle proprie sedi operative dai punti di partenza e di destinazione, nonché di altre speciali circostanze considerabili per l'elaborazione della proposta.

Detto importo deve intendersi come remunerativo anche dell'onere connesso alla necessità di trasportare ogni veicolo ai distinti punti di prelievo degli utenti, di farlo sostare per tutto il tempo necessario, nonché di riportarlo alle autorimesse o aree aziendali.

Il pagamento è disposto n.9 rate mensili, da novembre a luglio, previa acquisizione delle attestazioni di regolare svolgimento da parte delle Scuole interessate.

Stabilito che le quantità delle prestazioni indicate nella lettera d'invito sono indicative, poiché subordinate a eventualità e circostanze non prevedibili (calendario e orari scolastici, continuità della frequenza degli utenti, sospensioni delle lezioni o attivazioni di forme di didattica a distanza, ecc.), laddove, nel periodo di contratto, si presentino variazioni in misura almeno pari al 10% rispetto a quanto inizialmente ipotizzato in termini di numero di utenti e/o di giornate di svolgimento del servizio, si procede alla proporzionale modifica dell'importo da corrispondere, in aumento o riduzione, assumendo come parametro il valore risultante dal rapporto fra l'importo di contratto e la distanza complessiva indicata nel Piano organizzativo di dettaglio.

Con l'applicazione del medesimo parametro sono stimati i corrispettivi integrativi derivanti dallo svolgimento di servizi occasionali ed eventuali, di cui al precedente art.6.

Le variazioni sono ammissibili nell'ambito del 20% dell'importo di originario di contratto.

Non si considerano variazioni significative, per cui è riconosciuto integralmente l'importo, laddove, nel periodo considerato per il pagamento di ogni rata, gli utenti e/o le giornate di espletamento del servizio siano state in numero minore al massimo del 10% (con arrotondamento per eccesso all'unità, nel caso degli utenti) rispetto alle cifre ipotizzate.

Salvo non vi siano norme speciali introdotte dal Legislatore, nulla è dovuto all'affidatario per interruzioni del servizio di durata superiore al 10% rispetto a quella ipotizzata per il periodo considerato per il pagamento di ogni rata, né in caso un'interruzione si protragga per l'intera durata del contratto, laddove si sia determinata da sospensione o effettuazione 'a distanza' delle attività didattiche, ovvero da altre simili evenienze riferibili all'attuale emergenza sanitaria, o comunque per cause di forza maggiore e/o non riconducibili alla stazione appaltante.

A esclusione delle suddette circostanze, l'importo di contratto resta fisso e invariabile per tutta la durata dell'affidamento, ragion per cui l'affidatario non può richiedere revisioni dei prezzi, nonché risarcimenti o indennizzi in caso di ritardato avvio del servizio, indipendentemente dalle cause.

Art.11 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è consentito nei modi e termini di legge, mentre è fatto assoluto divieto di cessione del contratto, in qualsiasi forma; in caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione s'intende come nulla e di nessun effetto per la stazione appaltante, salvo la facoltà per la stessa di ritenere senz'altro risolto il contratto, con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

In caso d'infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subappaltatore, unico responsabile verso la stazione appaltante s'intende l'affidatario.

Art. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere periodicamente a verifiche e controlli sul servizio, con attività di verifica volte ad accertare che le prestazioni siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto del Piano organizzativo, nonché delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dal presente capitolato e delle leggi di settore.

Le verifiche e i controlli sono effettuati direttamente e anche indirettamente, per il tramite delle Scuole interessate, con particolare riguardo al rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei percorsi e dei tempi.

I funzionari della stazione appaltante hanno libero accesso ai veicoli e l'affidatario deve agevolare l'attività di verifica, consentendo l'esame dei mezzi, l'accesso alla documentazione relativa alla gestione del servizio, inclusi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

La stazione appaltante può altresì procedere a verifiche della soddisfazione degli utenti e realizzare, anche con la collaborazione dell'affidatario, verifiche funzionali sul servizio, al fine di rilevarne l'effettiva efficienza e i correttivi apportabili per il suo miglioramento.

Art. 13 - INADEMPIENZE, PENALITÀ E ESECUZIONE IN DANNO

L'affidatario è responsabile delle prestazioni assegnate in base al contratto e al presente capitolato, per cui risponde dei danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento e all'eventuale scorretto adempimento.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, qualora alla stazione appaltante risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato o circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità dell'affidatario, provvede a contestarle all'affidatario.

Per l'accertamento delle inadempienze, la stazione appaltante tiene conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti e dai dirigenti scolastici.

In caso dall'inadempienza derivi l'applicazione di una penale, la contestazione è mossa per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte dell'affidatario entro quindici giorni; se la stazione appaltante valuta non accoglibili le controdeduzioni, la contestazione è considerata accertata e la sanzione è definitivamente applicata; di tanto è reso noto l'affidatario nei successivi quindici giorni, unitamente all'ammontare della penale.

In caso l'inadempimento degli obblighi contrattuali non comporti la risoluzione, all'affidatario può essere irrogata una penale di entità variabile, in proporzione alla gravità.

A titolo di esempio:

- in caso di mancato prelevamento di un utente e di arbitraria modifica di itinerari previsti dal Piano, la sanzione è pari all'uno per mille dell'importo di contratto (per ogni singola infrazione);
- per il trasporto di utenti in numero superiore a quello prestabilito la sanzione è pari al due per mille dell'importo di contratto per ogni giornata e per ogni unità in sovrannumero;
- in caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della dignità e della personalità degli utenti (quale, ad esempio, il fumo e l'uso del telefono durante le guida, la velocità eccessiva o pericolosa, ecc.), la sanzione è pari al due per mille dell'importo di contratto per ogni infrazione e per ogni giornata;
- per l'utilizzo di personale conducente non in regola per l'espletamento del servizio, la sanzione è pari al cinque per mille dell'importo di contratto per ogni ora di servizio;

- in caso di mancato rispetto degli orari (fatti salvi i casi di forza maggiore), la sanzione è fissata in misura dell'uno per mille dell'importo di contratto, per ogni episodio;
- in caso di trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti che non sia stato preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante, la sanzione è pari al tre per mille dell'importo di contratto per ogni persona;
- per la sospensione ingiustificata di un intero tragitto la sanzione è pari all'uno per cento dell'importo di contratto per ogni giornata.

Per altre inadempienze, a giudizio della stazione appaltante, si applicano sanzioni in misura minima di € 100 e massima di € 5.000, in dipendenza della gravità.

Se l'affidatario è sottoposto a più di tre penali, è facoltà della stazione appaltante incrementare le sanzioni o risolvere il contratto. Per le infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio, la sicurezza degli utenti o comportino gravi disagi agli stessi, quali la mancata vigilanza e l'utilizzo di mezzi non idonei, si valuta se procedere all'immediata risoluzione del contratto.

Per l'applicazione delle penali, in caso d'inadempienza da parte dell'affidatario, la stazione appaltante detrae le somme dalla prima rata disponibile, oppure si rivale sulla garanzia prestata senza bisogno di formalità di sorta; è sempre fatta salva, per la stazione appaltante, la facoltà di avanzare ulteriori richieste risarcitorie.

Qualora l'affidatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere ad altro soggetto l'esecuzione della parte ineseguita del servizio, con costi a carico dell'affidatario stesso.

Art. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO

L'affidatario deve dare inizio al servizio il giorno d'inizio dell'attività didattica stabilita dal calendario scolastico delle Scuole del territorio e comunicata dalla stazione appaltante.

In considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe, trattandosi di servizio volto a favorire l'accesso scolastico e il diritto allo studio a persone svantaggiate, nelle more della stipula si può dar corso all'affidamento del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art.17, comma 8, del d.lgs 36/2023.

Art. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

L'affidatario s'impegna a osservare la normativa vigente per gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, per cui la stazione appaltante è esentata da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate nel servizio.

È altresì obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile, comprensiva della responsabilità civile verso terzi, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000 e con validità non inferiore alla durata del servizio; in alternativa, l'affidatario dimostra di essere titolare di una polizza già attivata, con le predette caratteristiche, che deve specificarsi come applicata al servizio.

Art. 16 - FATTURE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario per il servizio di cui al presente capitolato è effettuato, previa acquisizione da parte dei dirigenti scolastici delle attestazioni del regolare espletamento e solo dopo il calcolo delle distanze effettivamente percorse, a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, d'importo corrispondente a 1/9 del corrispettivo annuo definito in sede di aggiudicazione della gara.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario per servizi occasionali ed eventuali, di cui all'art.6 del presente capitolato, laddove assegnati, è anch'esso disposto, previo controllo e calcolo a misura, a seguito di presentazione di fatture mensili posticipate.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate alla Provincia di Potenza - C.F. 80002710764 - e riportare le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e il codice identificativo di gara.

Le fatture devono essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. n.55/2013, per cui non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

L'importo delle predette fatture è bonificato dalla stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall'affidatario entro 30 giorni dalla trasmissione, con le modalità previste per la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n.136/2000.

A tal proposito, si specifica che la Provincia di Potenza rientra nel regime di cui all'art.1, co.629, lett. b), della Legge n.190/2014 (c.d. *split payment*), ragion per cui nelle fatture dev'essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "*scissione dei pagamenti*", come disposto dall'art.2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015.

La stazione appaltante provvede, pertanto, al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di credito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Coi corrispettivi s'intendono interamente compensati tutte le prestazioni, le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, nonché qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio affidato.

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo di eventuali penalità applicate all'affidatario.

A richiesta dell'affidatario, è corrisposta l'anticipazione del prezzo di cui all'art.125, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo la disciplina ivi contenuta.

La stazione appaltante provvede all'acquisizione del DURC e dispone il pagamento entro i termini di legge; in caso di DURC negativo si procede ai sensi della Legge n.98/2013.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di chiedere l'esibizione di altra documentazione ritenuta necessaria per i pagamenti.

Art. 17 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione restano invariati nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI E DI GARA

Servizio di trasporto scolastico con accompagnamento e sorveglianza degli studenti con disabilità residenti nel territorio provinciale frequentanti le scuole secondarie di secondo grado durante l'anno scolastico 2026/2027

L'affidatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione, le spese da questa sostenute per la pubblicazione della gara ai sensi delle vigenti norme.

Sono altresì a carico dell'affidatario le imposte, le tasse e le spese connesse e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle di registrazione.

In tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, l'affidatario deve uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003. A tal fine, il personale dell'affidatario e dei subappaltatori dev'essere formato e informato dei propri doveri.

Art. 20 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di sospensione del contratto di cui all'art.121 del Codice dei contratti, la risoluzione dello stesso può avvenire conformemente a quanto previsto dal successivo art.122.

In caso d'inadempienza e negligenza, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in ogni momento, senza riconoscere indennità e compensi, nei tempi, modi e condizioni previsti nel contratto e fatto salvo quanto già disposto in altri articoli del presente capitolato.

Possono costituire causa di risoluzione, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia e fatto salvo quanto altrove disposto dal presente capitolato:

1. la cessione in tutto o in parte del contratto e il ricorso al subappalto non autorizzato;
2. gravi irregolarità che arrechino anche potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno agli utenti o alla stazione appaltante;
3. l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni della stazione appaltante volte ad assicurare il regolare svolgimento del servizio, la sicurezza degli utenti, il rispetto delle norme e del capitolato;
4. l'applicazione di tre penali;
5. il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento del servizio;
6. la frode o la grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
7. la violazione dell'obbligo di permettere alla stazione appaltante di vigilare sul servizio;
8. il ripetuto mancato rispetto del Piano organizzativo di dettaglio;
9. il mancato svolgimento del servizio, anche solo in parte;
10. le irregolarità che compromettano la regolare esecuzione del servizio;
11. la mancata regolarizzazione della posizione dell'affidatario in caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi e tributari previsti per legge;
12. la dichiarazione di fallimento o l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell'affidatario, ovvero la sua sottoposizione ad atti di sequestro e/o pignoramento;
13. il mancato assolvimento agli obblighi assicurativi;
14. gravi violazioni alla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

Ravvisata la sussistenza di una delle cause di risoluzione, la stazione appaltante la contesta per iscritto all'affidatario, che può produrre controdeduzioni entro dieci giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine o ritenute inaccoglibili le controdeduzioni, il contratto s'intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, l'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento del servizio quando perda i requisiti d'idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

La risoluzione del contratto comporta la perdita della garanzia definitiva prestata per l'esecuzione del contratto, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante, nonché il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, che la stessa deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

In caso di risoluzione, l'affidatario è tenuto a proseguire l'incarico fino a nuova assegnazione.

Art. 21 - RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt.88, co.4-ter e 92, co.4, del D.Lgs n.159 /2011, la stazione appaltante può recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, secondo quanto previsto dall'art.123 del vigente Codice dei contratti.

Art. 22 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato, al fine di regolare i rapporti tra le parti, la stazione appaltante e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti.

Art. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali), l'affidatario elegge domicilio legale nella Provincia di Potenza. In caso d'insorgenza di controversie si ricorre esclusivamente all'Autorità Giudiziaria - Foro di Potenza.

Art. 24 - NORMA FINALE

Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nel presente capitolato possono essere oggetto di specifico accordo tra le parti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rivedere il presente capitolato apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti o per ovviare a inconvenienti durante l'espletamento del servizio, nonché per apportare miglioramenti al servizio stesso.